



AGRIFIDI

MODENA REGGIO FERRARA

# STATUTO E REGOLAMENTO

Approvati con deliberazione delle assemblee  
straordinarie del 21 e 22 Ottobre 2013





# STATUTO

Approvato con deliberazione delle  
assemblee straordinarie del 21 e 22 Ottobre 2013

**TITOLO I°**  
**COSTITUZIONE – SEDE – DURATA**  
**OGGETTO - OPERATIVITA - ENTI PROMOTORI**

**Art. 1 - Costituzione**

- 1.1 Promossa dalla Regione Emilia-Romagna, dalle Camere di Commercio delle provincie di Modena, Reggio E. e Ferrara, da Confagricoltura di Modena, Reggio E. e Ferrara, dalla Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) Associazione di Modena, Reggio E. e Ferrara, dalle Federazioni Provinciali Coldiretti di Modena, Reggio E. e Ferrara, dalla Copagri di Modena, Reggio E. e Ferrara è costituita una società cooperativa denominata "AGRIFIDI MODENA REGGIO FERRARA società cooperativa".
- 1.2 La cooperativa è un confidi di primo grado ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni.
- 1.3 La cooperativa è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.
- 1.4 Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci, compresa l'erogazione della garanzia e di agevolazioni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.
- 1.5 Si intendono acquisite al presente Statuto le norme sulla mutualità prevalente come disciplinate dall'art. 2514 C.C. e quelle recate dall'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le norme suddette si intendono prevalenti su qualsiasi altra dizione dello statuto, propria ed impropria e sono inderogabili sia durante la vita sociale che in caso di scioglimento della Cooperativa.

**Art. 2 - Sede**

- 2.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Modena all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Ufficio del Registro delle imprese.
- 2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione degli amministratori che sono abilitati alla dichiarazione conseguente al competente Ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede principale in un Comune diverso da quello indicato al precedente comma.
- 2.3 Gli amministratori potranno inoltre deliberare l'apertura, la modifica e la chiusura di unità locali.

**Art. 3 - Durata**

- 3.1 La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte.
- 3.2 La cooperativa verrà sciolta anticipatamente, oltre che per la riduzione del capitale sociale e del patrimonio sociale al di sotto dei limiti fissati dalla legge, anche per il verificarsi di una delle cause indicate dall'art. 2545 duodecies Codice Civile.

**Art. 4 - Scopo sociale**

- 4.1 La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

- 4.2 La cooperativa si prefigge di promuovere lo sviluppo e l'affermarsi delle attività aziendali dei soci, sia in forma individuale sia in forma societaria e collaborare e partecipare allo sviluppo ed al consolidamento del movimento cooperativo e mutualistico, favorendo la diffusione della conoscenza degli strumenti finanziari necessari.
- 4.3 In particolare lo scopo della cooperativa è di consentire, agevolare e migliorare le condizioni e le possibilità di accesso al credito delle imprese socie, favorendo il contenimento dei costi finanziari.

### **Art. 5 - Oggetto**

- 5.1 La cooperativa ha come oggetto della sua attività, previa iscrizione nell'Elenco generale di cui all'art. 106 del T.U.L.B., e possesso dei requisiti, l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5.2 La cooperativa, previa iscrizione nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.L.B., potrà svolgere le attività riservate ai confidi iscritti nel predetto Elenco speciale, nelle forme e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.
- 5.3 La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; essa potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in società, consorzi, fondi di garanzia interconsortili e loro società di gestione, ed altri enti costituiti o costituendi.

### **Art. 6 - Operatività**

- 6.1 La cooperativa svolge la propria attività a favore delle imprese socie e può, ricorrendone i requisiti di Legge, operare anche nei confronti dei terzi non soci.
- 6.2 La cooperativa opererà prevalentemente sul territorio regionale, tuttavia l'ambito di operatività potrà essere ripartito in aree territoriali, coincidenti almeno con le province. La ripartizione del territorio, ed eventuali modifiche, sono effettuate con delibera dell'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
- 6.3 I criteri e le modalità di svolgimento dell'attività saranno stabiliti dal regolamento di attuazione, da adottarsi su proposta degli amministratori, con delibera assembleare assunta con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

### **Art. 7 - Enti promotori e sostenitori**

- 7.1 La Regione Emilia-Romagna, le Camere di Commercio di Modena, Reggio E. e Ferrara, le Province di Modena, Reggio E. e Ferrara, la Confagricoltura di Modena, Reggio E. e Ferrara, la Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) Associazione di Modena, Reggio E. e Ferrara, le Federazioni Provinciali Coldiretti di Modena, Reggio E. e Ferrara, la Copagri di Modena, Reggio E. e Ferrara sono Enti promotori della cooperativa.
- 7.2 Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della cooperativa ai sensi dell'articolo seguente possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono soci né fruiscono delle attività sociali.
- 7.3 Sono Enti sostenitori gli enti pubblici e privati, istituti ed aziende, che intervengono a sostegno

dell'attività sociale per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 4.

- 7.4 Per l'assunzione della qualifica di Ente sostenitore prevista dal presente articolo decide il Consiglio di Amministrazione.
- 7.5 All'atto della presentazione della domanda di adesione, gli Enti sostenitori devono indicare gli impegni che intendono assumere a favore di AGRIFIDI MODENA REGGIO FERRARA società cooperativa.
- 7.6 Gli Enti promotori e sostenitori non assumono la veste di soci, possono intervenire all'assemblea senza diritto di voto.
- 7.7 La cooperativa, nel rispetto del principio della parità di trattamento dei propri soci, non potrà aderire agli Enti promotori di cui al punto 7.1 o a strutture a questi collegate direttamente o indirettamente, senza il consenso unanime degli enti promotori stessi.

## **TITOLO II°**

### **SOCI COOPERATORI**

#### **Art. 8 - Soci**

- 8.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
- 8.2 Possono essere soci:
- le piccole e medie imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., in qualsiasi forma costituite come definite dalla disciplina comunitaria;
  - le altre imprese agricole di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti (B.E.I);
- In ogni caso le imprese di maggiori dimensioni non possono rappresentare più di un sesto della totalità delle imprese socie.
- 8.3 Le imprese non devono avere in corso procedure concorsuali; i loro amministratori e sindaci non devono aver subito condanne a pene che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
- 8.4 Nel caso in cui la cooperativa sia iscritta nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.L.B. le imprese ed i confidi soci con una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 5%, per esercitare il diritto di voto, dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 108 T.U.L.B. e relativo regolamento di esecuzione.
- 8.5 I soci:
- sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali e devono favorire gli interessi della cooperativa;
  - concorrono alla gestione della cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di Amministrazione, direzione e controllo della stessa;
  - partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche della cooperativa;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;
- 8.6 A seguito di apposita delibera da parte dei competenti organi sociali, i soci dovranno contribuire alle spese di gestione e/o alla formazione del patrimonio della cooperativa nei seguenti termini :
- versando la quota sociale nella misura stabilita dall'assemblea dei soci;
  - versando una tassa di ammissione nella misura eventualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione;
  - versando un contributo annuale per le spese di esercizio il cui importo e le cui modalità di versamento saranno eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
  - contribuendo, alla copertura del rischio derivante dall'attività di garanzia mutualistica sulla base di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione che ne stabilirà il conferimento, la consistenza, le modalità di gestione e l'eventuale restituzione, attraverso:
    - a. la sottoscrizione di quote multiple di capitale;
    - b. l'erogazione di contributi a riserva o a fondo rischi;
    - c. il versamento di un deposito cauzionale;
    - d. la formazione del monte fideiussorio;
  - partecipando al rischio ed alle decisioni sulla destinazione dei risultati economici conseguiti nel limite della quota sottoscritta.
- 8.7 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la cooperativa, è quello risultante dal libro soci.

### **Art. 9 - Procedura di ammissione**

- 9.1 I soggetti interessati a diventare soci della cooperativa devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo.
- 9.2 L'ammissione di un nuovo socio, sulla base della predetta domanda, è fatta con deliberazione degli amministratori che deve essere assunta entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicata all'interessato e annotata, a cura degli stessi amministratori, nel libro soci.
- 9.3 La qualifica di socio ha effetto dalla data di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.4 I requisiti necessari per l'ammissione, l'importo della quota sociale sottoscritta, l'eventuale sovrapprezzo se previsto, gli altri importi dovuti e le modalità di versamento di tali somme sono stabilite dal regolamento di attuazione da adottarsi su proposta degli amministratori con delibera assembleare assunta con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.
- 9.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, gli amministratori, entro sessanta giorni, devono motivare la deliberazione di rigetto e devono comunicarla agli interessati. In tale evenienza l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione successiva.
- 9.6 Gli amministratori illustrano nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

### **Art. 10 - Quote**

- 10.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) euro e nessun socio può avere una quota del valore nominale complessivo superiore al 20 per cento del capitale sociale.
- 10.2 Le quote sociali devono essere espresse in unità di euro senza cifre decimali, sono nominative ed indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli: esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.
- 10.3 Al socio, fatto salvo il suo diritto di recedere dalla cooperativa, è fatto divieto di cedere la propria quota. Nel caso di cessione dell'azienda, l'acquirente dovrà presentare apposita domanda al consiglio di Amministrazione con i criteri e le modalità previste dall'art. 8.
- 10.4 Il creditore particolare del socio, finché dura la cooperativa, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

### **Art. 11 - Perdita della qualità di socio**

- 11.1 La qualità di socio si perde per :
  - recesso, esclusione, cessazione e a causa di morte, per i soci imprenditori individuali;
  - recesso, esclusione o chiusura della liquidazione, per i soci imprese costituite in forma societaria.
- 11.2 La cessazione, lo scioglimento o la messa in liquidazione costituiscono motivo per la richiesta di recesso a norma del presente Statuto.
- 11.3 La delibera con cui viene dichiarata la perdita della qualità di socio deve essere tempestivamente annotata a cura degli amministratori nel libro soci.
- 11.4 Le garanzie rilasciate a favore dei soci rimangono efficaci anche nel caso in cui tali soggetti, successivamente alla costituzione della garanzia, perdano le predette qualità.

### **Art. 12 - Recesso del socio**

- 12.1 Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, spetta al socio che, successivamente al termine dei due anni dal suo ingresso nella cooperativa, non intenda proseguire per qualsiasi motivo i propri rapporti con la cooperativa a condizione che non abbia pendenze di qualsiasi genere con la cooperativa stessa.
- 12.2 La dichiarazione di recesso, che non può essere parziale, deve essere recapitata con raccomandata, anche a mano, alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, può proporre opposizione innanzi al tribunale.
- 12.3 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto trascorsi almeno 12 mesi dalla comunicazione di accoglimento della domanda, così come previsto dall'art. 2536 del c.c.



### **Art. 13 - Esclusione del socio**

#### 13.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti di attuazione o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- nei casi previsti dagli artt. 2531 (mancato pagamento della quota), 2286 (esclusione) e 2288, comma 1 (esclusione per fallimento), Codice Civile;
- per impossibilità di continuare a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o per aver arrecato danni materiali o morali alla cooperativa;
- per aver preso parte, senza autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione, ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli della cooperativa;
- in caso venga a trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di liquidazione volontaria, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale;
- negli altri casi previsti dallo Statuto o dai relativi regolamenti.

#### 13.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori che ne devono dare comunicazione, entro 30 giorni dalla data di deliberazione, al socio escluso.

#### 13.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### 13.4 L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione nel libro soci e, da tale data, comporta la cessazione sia del rapporto sociale che del rapporto mutualistico.

### **Art.14 - Morte del socio**

#### 14.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa hanno diritto alla liquidazione e al pagamento della quota a norma del presente statuto.

#### 14.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Ove gli eredi siano più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune.

### **Art. 15 - Liquidazione e pagamento della quota**

#### 15.1 I soci receduti, esclusi, gli eredi dei soci defunti hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale al valore nominale al netto di eventuali posizioni debitorie del socio nei confronti della cooperativa, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato compreso l'eventuale sovrapprezzo versato, se non utilizzato ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n.59/1992, e ridotto, in proporzione, dalle perdite imputabili al capitale, in virtù del principio per cui ai soci non possono mai essere distribuiti avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

#### 15.2 Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio stesso. Trascorso un anno dall'approvazione del bilancio, si prescrive il diritto al rimborso.

#### 15.3 Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa a fronte di finanziamenti o simili non ha diritto

alla liquidazione delle proprie quote prima di aver adempiuto a tutti gli obblighi relativi a dette operazioni. In tal caso il diritto al rimborso si prescrive decorsi 5 (cinque) anni dall'estinzione di dette operazioni

- 15.4 I soci receduti ed esclusi e gli eredi del socio defunto nonchè i liquidatori delle persone giuridiche sciolte, dovranno chiedere rimborso entro e non oltre il termine di prescrizione indicato nel presente articolo. Le quote sociali per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a riserva straordinaria.

### **Art. 16 - Responsabilità del socio uscente**

- 16.1 Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione si è verificata.
- 16.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

## **TITOLO III° SOCI SOVVENTORI**

### **Art. 17– Requisiti e azioni**

- 17.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente Statuto, possono essere ammessi a soci della cooperativa, soci sovventori, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.
- 17.2 Possono essere soci sovventori persone fisiche e giuridiche. Le persone giuridiche pubbliche e private, le Associazioni riconosciute e non, compreso gli Enti Pubblici Territoriali ed Economici e le Associazioni di categoria, svolgenti servizi od attività accessorie od a sostegno delle produzioni ed attività agricole di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. n.269/2003 che erano già soci sovventori possono rimanere tali.
- 17.3 Oltre a quanto stabilito dal presente titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci operatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Ai soci sovventori, qualsiasi sia il numero delle azioni possedute, spetta il diritto ad un voto in assemblea. Lo stesso diritto ad un voto spetta anche nelle assemblee separate. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.
- 17.4 Anche i soci operatori, che intendono apportare capitali nell'impresa secondo le disposizioni del presente titolo, assumono la qualifica di sovventori e sono considerati tali ad ogni effetto.
- 17.5 Nel libro soci deve in ogni caso farsi menzione della qualifica di socio sovventore.
- 17.6 I conferimenti dei sovventori costituiscono il Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. I conferimenti stessi possono avere per oggetto denaro e/o beni in natura e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 516,46 ciascuna.

### **Art. 18 – Azioni di Socio Sovventore**

- 18.1 Le azioni di socio sovventore non possono essere trasferite, né possono costituire oggetto di negozi di trasferimento a titolo gratuito o senza corrispettivo, di permuta o di disposizione di altra natura,

comprese le alienazioni per transazione o per cessione di beni o per trasferimento di azienda o di ramo di azienda, senza il consenso dell'organo amministrativo.

- 18.2 Pertanto, il socio che intenda alienare le proprie azioni o comunque farne oggetto dei suddetti negozi, deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il numero dei titoli che intende trasferire, il nominativo cui intende trasferirli, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e le altre condizioni. Qualora nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, non pervenga alcuna risposta scritta da parte dell'organo amministrativo, il gradimento si intenderà concesso, conformemente alle risultanze della predetta comunicazione. Il gradimento di cui sopra dovrà essere concesso o negato tenendo nella massima considerazione l'interesse della società e la sua specifica natura Cooperativa, quindi compiendo un'attenta indagine sull'aspirante socio e sulla sua attività. In particolare, il gradimento potrà essere legittimamente rifiutato:
- ad imprese concorrenti o ad imprese socie di riferimento di imprese concorrenti o ad imprese o enti dai predetti soggetti controllati o ad essi collegati;
  - a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad una serie di obblighi tale da far presumere l'imminenza di uno stato di insolvenza o di grave difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;
  - a soggetti i cui amministratori o dirigenti abbiano subito condanne penali ancorché non definitive o che risultino indagati in procedimenti penali o comunque coinvolti in inchieste giudiziarie penali per gravi reati o in ogni caso per reati attinenti alla criminalità organizzata;
  - a soggetti in capo ai quali sia possibile dimostrare l'esistenza di interessi in conflitto con l'interesse della società.
- 18.3 Qualora si verificino fattispecie in cui le azioni di socio sovventore risultino sottoposte ad usufrutto, pegno o altri vincoli o situazioni giuridiche che limitino la piena proprietà e disponibilità delle azioni a favore di soggetti terzi, l'opponibilità di tali fattispecie alla società è subordinata, ai soli fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto, al discrezionale giudizio degli amministratori, cui dovrà essere rivolta esplicita richiesta a mezzo raccomandata a/r. In mancanza di espresso riscontro degli amministratori, il gradimento deve ritenersi negato.
- 18.4 In caso di diniego da parte del Consiglio di Amministrazione, l'alienante ha diritto di recesso nei modi e nei termini dettati dalla legge e dal presente statuto.

### **Art. 19 – Ammissione Socio Sovventore**

- 19.1 L'ammissione di soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:
- a) l'importo complessivo dell'emissione e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
  - b) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.
- 19.2 La deliberazione dell'Assemblea che provvede all'emissione delle azioni di sovvenzione può, altresì, attribuire la facoltà di recesso al socio anche in caso di inadempimento da parte della società di obblighi assunti nei confronti del medesimo.
- 19.3 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì le eventuali ulteriori caratteristiche dell'emissione e i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

### **Art. 20 – Recesso Socio Sovventore**

- 20.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 CC. il socio sovventore può recedere qualora sia decorso l'eventuale termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.
- 20.2 In questi casi, come nel caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, e dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sul fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, costituito con i conferimenti dei soci sovventori.
- 20.3 Il Consiglio di Amministrazione – in presenza riserve straordinarie regolarmente accertate – deve rimborsare immediatamente al socio sovventore uscente il valore delle azioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2535 C.C.
- 20.4 In caso di scioglimento della Cooperativa e in caso di scioglimento del vincolo sociale relativamente a più soci, i soci sovventori hanno diritto di prelazione rispetto ai soci cooperatori nel rimborso o liquidazione delle loro azioni.

## **TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE**

### **Art. 21 - Patrimonio sociale**

- 21.1 Il patrimonio netto della cooperativa è costituito:
  - dal capitale sociale il quale, considerato il carattere cooperativo della società, è variabile ed è composto:
    - a) dalle quote dei soci cooperatori che sono variabili ed in numero illimitato, ciascuna del valore non inferiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
    - b) dalle azioni dei soci sovventori ciascuna del valore nominale di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale;
      - dalle riserve indivisibili;
      - dalle riserve formate con i sovrapprezzi versati;
      - da eventuali riserve straordinarie, costituite con:
        - a) le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, od esclusi ed agli eredi dei soci defunti ed ai liquidatori delle società sciolte;
        - b) contributi in conto capitale che pervenissero alla cooperativa per essere destinati al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
      - dai fondi rischi indisponibili;
      - dagli eventuali altri fondi costituiti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla cooperativa;
      - dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale
      - dagli utili di esercizio portati a nuovo;
      - da ogni altra riserva costituita per obblighi di legge, del presente statuto o dei relativi regolamenti.
- 21.2 Le riserve e i fondi, di cui al precedente comma, non possono essere ripartiti tra i soci né durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

- 21.3 Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore ai limiti di legge previsti in materia di confidi.
- 21.4 La cooperativa, per le obbligazioni sociali, risponde solo con il proprio patrimonio.

### **Art. 22 - Capitale sociale**

- 22.1 Il capitale sociale della cooperativa, che comunque non può essere inferiore ai limiti di legge previsti dalla normativa sui confidi, è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote anche di diverso ammontare e dalle azioni dei soci sovventori.
- 22.2 Parte del capitale sociale può essere costituito attraverso l'imputazione di fondi rischi, altri fondi e riserve patrimoniali come previsto dalla normativa in materia di confidi.
- Le quote corrispondenti costituiscono quote proprie della società e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
- 22.3 Le variazioni del capitale sociale non comportano modificazione dell'atto costitutivo.

### **Art. 23 - Perdite di esercizio**

- 23.1 Le perdite di esercizio devono essere coperte utilizzando in via prioritaria le riserve disponibili della cooperativa.
- 23.2 Se in conseguenza di perdite il patrimonio netto risulta diminuito di oltre un terzo al di sotto del limite di legge, gli amministratori e, nel caso di inerzia, i sindaci devono senza indugio sottoporre all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve aumentare il patrimonio in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, gli amministratori e i sindaci devono chiedere all'assemblea di deliberare lo scioglimento della cooperativa.
- 23.3 Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo viene ridotto al di sotto del limite di legge, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo di legge. In mancanza, dovrà essere deliberata la liquidazione della cooperativa.
- 23.4 Nei casi previsti dai precedenti commi, all'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della cooperativa, con le osservazioni dei sindaci. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della cooperativa durante gli otto giorni che precedono l'assemblea perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

### **Art. 24 - Utili di esercizio**

- 24.1 Qualunque sia l'ammontare della riserva legale, deve essere a essa destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. L'Assemblea determina la destinazione degli utili residui.
- 24.2 E' fatto divieto alla cooperativa di distribuire utili e riserve fra i soci di ogni genere e sotto qualsiasi forma neppure in caso di scioglimento della cooperativa ovvero di recesso, esclusione o morte del socio.

### **Art. 25 - Esercizio sociale e bilancio**

- 25.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

- 25.2 Alla fine di ogni esercizio sociale gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. Gli amministratori e i sindaci devono specificamente indicare, nelle rispettive relazioni di accompagnamento del bilancio, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico.
- 25.3 Il bilancio:
- deve indicare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo da quella, eventualmente, effettuata a favore di non soci;
  - è approvato dall'Assemblea dei soci che a tal fine deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tuttavia, in considerazione di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto propri della cooperativa, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di 180 giorni entro cui convocare l'assemblea;
  - è depositato entro i successivi 30 giorni dall'approvazione, completo dei documenti di accompagnamento, presso l'Ufficio del Registro delle imprese.
- 25.4 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione degli utili nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.
- 25.5 La cooperativa deve versare un contributo periodico nei tempi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di confidi.
- 25.6 Il Consiglio di Amministrazione dovrà gestire il patrimonio ed i fondi rischi di provenienza e di competenza delle singole aree territoriali come definite all'art. 5, cercando di garantire l'autonoma gestione e la separazione contabile.

#### **Art. 26 - Fondi rischi**

- 26.1 Sono costituiti uno o più fondi rischi per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire nuovi fondi rischi, oltre a quelli già esistenti, e alimentare detti fondi rischi utilizzando gli eventuali contributi di Enti pubblici e privati, di Associazioni, di Istituti di credito, degli Enti promotori, oltreché dei Soci.
- 26.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare gli interessi prodotti dai fondi per alimentare i fondi stessi o per altri scopi derivanti da necessità di gestione o altre iniziative attinenti lo scopo sociale.

#### **Art. 27- Soci finanziatori e titoli di debito**

- 27.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, se consentito dalla Legge, l'emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari comunque denominati, anche condizionandone il rendimento all'andamento economico della cooperativa.
- 27.2 Il Consiglio di Amministrazione definisce, nel rispetto dell'art. 2514, comma 1, lett. b) c.c., dell'art. 2541 c.c. e delle altre disposizioni di Legge, le modalità e le condizioni di emissione dei titoli e degli strumenti indicati nel comma 1, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.
- 27.3 Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell'art. 58 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- 27.4 La cooperativa può emettere strumenti finanziari che attribuiscono ai possessori la qualità di soci finanziatori solo se espressamente consentito dalle disposizioni di Legge in materia di confidi.

## **TITOLO V ORGANI SOCIALI**

### **Art. 28 - Organi della cooperativa**

28.1 Sono organi della cooperativa:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

### **Art. 29 - Assemblea dei soci**

29.1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

29.2 L'assemblea ordinaria, deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta gli amministratori lo ritengano opportuno o necessario. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

29.3 L'assemblea ordinaria :

- discute e approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci e il Presidente del collegio sindacale, qualora tale incarico non sia riservato ad un ente designatore;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste per il compimento di atti degli amministratori;
- delibera il conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio a una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge;
- definisce le aree territoriali di operatività previste dall'articolo 5 ed approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

29.4 L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

29.5 L'assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo con apposito avviso che, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dovrà essere alternativamente:

- a) spedito a mezzo lettera raccomandata e/o a mezzo fax.
- b) spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci;

c) affisso presso la sede della società e gli uffici locali, inserito nel sito internet e pubblicato su uno dei seguenti quotidiani a diffusione regionale: Il Resto del Carlino o la Repubblica.

29.6 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea:

- debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;
- può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso e l'adunanza in prima convocazione va deserta, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

29.7 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea. Quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

29.8 Gli Enti promotori e sostenitori possono intervenire alle assemblee con diritto di parola ma non hanno diritto di voto.

29.9 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro soci ed in regola con i versamenti del capitale sociale sottoscritto. Le imprese ed i confidi soci hanno diritto ad un voto a prescindere dalla quota di capitale posseduta.

29.10 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

29.11 La delega deve indicare il nome del socio delegato ed è revocabile nonostante ogni patto contrario. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti della cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

29.12 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice-Presidente più anziano d'età. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea è presieduta da un altro vicepresidente o, in mancanza, da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea. L'assemblea nomina il segretario, che può essere scelto anche tra soggetti non soci.

29.13 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

29.14 Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

29.15 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, spettanti ai soci presenti o rappresentati.

29.16 In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sul trasferimento della sede, sulla modifica dello scopo ed oggetto sociale, sullo scioglimento e la liquidazione della cooperativa per cui occorrerà il voto favorevole dei 2/3 dei voti presenti o rappresentati.

### **Art. 30- Assemblee separate**

30.1 Ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 2540 Codice Civile, devono svolgersi Assemblee



separate dei soci ed un'Assemblea generale alla quale parteciperanno, in rappresentanza dei soci stessi, i delegati appositamente nominati dalle medesime Assemblee separate, assicurando in ogni caso, la proporzionale rappresentanza delle minoranze.

- 30.2 Ciascuna Assemblea separata è composta dai soci aventi sede legale, secondo le risultanze del libro soci, in una delle aree territoriali individuate ai sensi dell'articolo 6 del presente statuto.
- 30.3 Alle Assemblee separate e all'Assemblea generale, salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative all'Assemblea dei soci.
- 30.4 Ad ogni Assemblea separata deve partecipare almeno un amministratore, che la presiede. In caso di presenza di più amministratori, la presidenza spetta al Presidente della Cooperativa, se presente, o al consigliere delegato per l'area territoriale.
- 30.5 Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Ciascun verbale deve essere trascritto nell'apposito libro da istituire per le deliberazioni delle assemblee separate.
- 30.6 Le Assemblee separate:
- sono convocate con lo stesso avviso di convocazione ed il medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale eccetto per la nomina dei delegati ;
  - possono svolgersi in date differenti tra loro;
  - devono essere tenute almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;
  - sono validamente costituite con qualsiasi numero di presenti sia in ordinaria che in straordinaria;
  - esprimono, per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, un numero di voti pari al numero dei voti spettanti ai soci partecipanti che devono essere tutti rappresentati nell'Assemblea generale;
  - nominano uno o più delegati, ed i relativi supplenti, portatori all'Assemblea generale dei voti favorevoli, contrari ed astenuti espressi dai soci secondo le risultanze dei relativi verbali delle Assemblee separate. Per le elezioni alle cariche sociali i delegati e relativi supplenti, saranno portatori all'Assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.
- 30.7 I delegati dei soci e relativi supplenti, nominati dalle Assemblee separate :
- devono essere scelti tra i soci;
  - debbono partecipare personalmente all'Assemblea generale senza facoltà di delega;
  - rappresentano i voti espressi dai soci partecipanti alle Assemblee separate.
- 30.8 I soci che hanno partecipato alle Assemblee separate hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, all'Assemblea generale.

### **Art. 31 - Consiglio di Amministrazione**

- 31.1 L'Amministrazione è affidata al Consiglio di Amministrazione composto da dodici componenti. Per ogni area territoriale definita ai sensi dell'art. 6, verranno eletti dall'assemblea un numero massimo di quattro componenti tra le imprese agricole socie.
- 31.2 I consiglieri eletti dall'assemblea tra i soci sono eletti nell'ambito di liste di quattro nominativi alle quali possono iscriversi tutti i soci. I soci appartenenti a ciascuna area territoriale prevista ai sensi dell'art. 6.2 potranno presentare la lista per l'elezione dei candidati di competenza della medesima area. Le liste dovranno essere accompagnate dalla sottoscrizione di almeno 10 soci del territorio non compresi nella lista e dovranno essere presentate presso la sede della Cooperativa almeno

10 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea elettiva o della prima delle assemblee separate. Nel caso in cui per un'area territoriale sia presentata una sola lista verranno eletti tutti i nominativi della lista. Nel caso in cui per un'area territoriale siano presentate più liste, dalla lista che otterrà il maggior numero di voti verranno eletti tre candidati mentre dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti, sempre che la lista abbia ottenuto almeno il 20% del numero dei voti espressi in assemblea, verrà eletto il candidato restante. I consiglieri sono eletti in base all'ordine cronologico di inserimento nella lista.

- 31.3 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
- 31.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.
- 31.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.
- 31.6 Gli amministratori non devono trovarsi in situazioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e, nel caso in cui la cooperativa sia iscritta nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.L.B., dovranno essere in possesso degli speciali requisiti di onorabilità e professionalità ed indipendenza ai sensi dell'articolo 109 T.U.L.B. e relativo regolamento di esecuzione.
- 31.7 Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o a più dei suoi componenti ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. Per ogni area territoriale di cui all'art. 6 dello statuto può nominare un Consigliere delegato con specifica delega sul territorio in materia di concessione della garanzia mutualistica e con funzioni di coordinatore del Comitato territoriale.
- 31.8 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381 Codice Civile né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
- 31.9 L'amministratore che intende dimettersi dall'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio sindacale. Le dimissioni hanno effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.
- 31.10 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori eletti dall'assemblea, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
- 31.11 Se viene a mancare uno degli amministratori designati esso sarà sostituito dall'Ente che ha provveduto a designarlo.
- 31.12 Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 31.13 Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria Amministrazione.
- 31.14 Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le

volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente più anziano d'età, o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi componenti o dal Collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

- 31.15 L'avviso di convocazione è spedito almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore.
- 31.16 Le riunioni totalitarie del Consiglio di Amministrazione tenute con la presenza dell'intero Collegio sindacale sono valide anche senza preventiva convocazione.
- 31.17 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano d'età. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute da un altro Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età.
- 31.18 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 31.19 Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.
- 31.20 Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute anche per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano ricevere la documentazione.
- 31.21 Alle predette condizioni il Consiglio si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare l'apposito verbale.
- 31.22 Il Consiglio di Amministrazione potrà chiamare esterni alle riunioni.
- 31.23 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della cooperativa e può quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria Amministrazione rientranti nell'oggetto sociale e che non sono riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci.

### **Art. 32 - Comitato esecutivo**

- 32.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto almeno dalla metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel qual caso:
- determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;
  - può sempre impartire direttive al Comitato esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
  - si assicura che il Comitato esecutivo gli riferisca periodicamente, e in ogni caso almeno ogni 180 giorni, sull'andamento generale della gestione delegata, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla cooperativa.
- 32.2 Il comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
- 32.3 Le riunioni del Comitato esecutivo potranno essere tenute anche per teleconferenza con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 33 - Compensi**

- 33.1 L'eventuale compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale è stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci.
- 33.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, previa presentazione alla cooperativa dei relativi documenti di spesa in originale, spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.
- 33.3 Gli eventuali compensi per i componenti dei Comitati tecnici territoriali sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 34 - Presidente**

- 34.1 La rappresentanza legale della cooperativa di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale anche per stare in giudizio, sia nelle liti attive che in quelle passive, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha pure la facoltà di rappresentare la cooperativa nelle assemblee delle società od enti partecipati esercitandovi il diritto di voto.
- 34.2 La firma di un Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.
- 34.3 Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'eventuale amministratore delegato nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

### **Art. 35 - Comitati tecnici e territoriali**

- 35.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Comitati tecnici per la gestione delle attività connesse all'erogazione della garanzia collettiva dei fidi.
- 35.2 Per ogni area territoriale, come definita dall'art. 6 dello statuto, dovrà comunque essere nominato un Comitato territoriale.
- 35.3 La composizione, il funzionamento, la nomina e le funzioni dei Comitati sono stabiliti dal regolamento.
- 35.4 I Comitati compiono tutti gli atti che gli sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e sono tenuti a relazionare al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.

### **Art. 36 - Direzione**

- 36.1 La direzione della cooperativa e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere affidate ad un direttore con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal consiglio stesso.
- 36.2 La nomina eventuale del direttore, come pure la revoca, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
- 36.3 Il Direttore, se nominato, prende parte con parere consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, ha potere di proposta in materia di rilascio di garanzie, da esecuzione delle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della cooperativa e l'efficacia del sistema dei controlli interni.

### **Art. 37 - Collegio sindacale**

- 37.1 Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci.
- 37.2 Le candidature alla carica di sindaco devono pervenire presso la sede della cooperativa almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea elettiva o della prima delle assemblee separate.
- 37.3 I sindaci:
- devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e non devono trovarsi in situazioni impeditive né in cause di sospensione delle loro funzioni ai sensi dell'art. 2399 Codice Civile;
  - devono essere in possesso degli speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza ai sensi dell'articolo 109 T.U.L.B. e relativo regolamento di esecuzione nel caso in cui la cooperativa sia iscritta nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.L.B.;
  - riferiscono annualmente all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle eventuali omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.
- 37.4 Restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.
- 37.5 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.
- 37.6 Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'assemblea può demandare al Collegio sindacale la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis. C.C.
- 37.7 Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni; si considera regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 37.8 Il compenso dei sindaci è deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

### **Art. 38 – Revisione legale dei conti**

- 38.1 La revisione legale dei conti sulla società, qualora non demandata al Collegio Sindacale secondo quanto previsto dall'art. 37.6, è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
- 38.2 L'incarico della revisione legale dei conti, qualora non demandato al Collegio Sindacale, è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
- 38.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

### **Art. 39 - Controllo dei soci**

- 39.1 A norma dell'art. 2422 c.c. i soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1 ) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.

- 39.2 Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richiama ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.
- 39.3 I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

#### **Art. 40 - Uffici territoriali**

- 40.1 Per ciascuna area territoriale può essere istituito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un Ufficio territoriale.
- 40.2 Gli Uffici territoriali sono deputati a:
- promuovere l'attività della cooperativa nella propria area;
  - gestire i rapporti con i soci;
  - acquisire ed istruire le domande di prestazione di garanzia;
  - svolgere funzione di segreteria rispetto al Comitato territoriale;
  - svolgere ogni altro incarico demandato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 41- Liquidazione**

- 41.1 Nel caso di scioglimento o di liquidazione della cooperativa il rappresentante legale, su conforme deliberazione dell'organo amministrativo competente, comunica immediatamente alla Giunta regionale i motivi e le cause dello scioglimento o della liquidazione.
- 41.2 In caso di liquidazione della cooperativa, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.
- 41.3 I liquidatori procederanno, in accordo con gli enti già erogatori di contributi, alla restituzione o alla eventuale destinazione dei fondi disponibili senza che mai possa effettuarsi ripartizione tra i soci.
- 41.4 L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, dovrà essere devoluto ai sensi del comma 23 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 42- Clausola arbitrale**

- 42.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero i soci tra loro, ivi espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno rimesse al giudizio di un collegio arbitrale; detto collegio sarà composto da tre arbitri tutti designati dal Presidente del Tribunale di Modena il quale dovrà provvedere alla loro nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale .
- 42.2 Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c.

- 42.3 Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.
- 42.4 Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città di Modena.
- 42.5 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a norma di legge e del presente statuto.
- 42.6 Per quanto non previsto nel presente statuto e in ogni modo si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e seg. del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.5, l'art. 816 e segg. c.p.c. e le norme in materia.
- 42.7 La società potrà ricorrere alle procedure di conciliazione previste dalla legge in tutti i casi in è consentita e quando la procedura arbitrale non può essere attivabile ovvero non s'intenda attivarla, competente sarà la Camera Conciliativa presso la Camera di Commercio di Modena, al cui regolamento espressamente si aderisce; qualora il tentativo non risulti esperito il Giudice dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui, fissando un termine per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo preposto o a quello indicato nell'atto costitutivo o nello statuto.
- 42.8 Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Anche se diversamente previsto gli arbitri decidono sempre secondo diritto e il lodo è sempre impugnabile.
- 42.9 La società potrà ricorrere alla cosiddetta procedura economica dell'arbitrato, quando l'oggetto della controversia sia un contrasto sorto tra coloro che amministrano la società, in merito alle decisioni da applicare nella gestione della stessa.
- 42.10 Il socio ha diritto di recesso nel caso in cui ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. 5/2003, la società modifichi o sopprima alcune clausole compromissorie.

#### **Art. 43 - Foro competente**

- 43.1 Ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza di questioni sociali e sulla interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non rientrino tra quelli esperibili attraverso l'arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha fissato la propria sede legale.

#### **Art. 44 - Norme applicabili**

- 44.1 Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI, Capo I, del Codice Civile, dalle leggi speciali sulla cooperazione e dall'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.
- 44.2 I regolamenti previsti dal presente Statuto hanno lo stesso valore delle norme statutarie.







# REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione delle  
assemblee straordinarie del 21 e 22 Ottobre 2013

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 2521, comma 5, C.C., disciplina i rapporti tra la società e i soci e definisce le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica.

Predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa incorporante, di concerto con le Cooperative incorporande, viene approvato dall'Assemblea dei soci della Cooperativa incorporante, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, e sottoposto altresì all'approvazione delle assemblee delle cooperative incorporande.

Il presente regolamento disciplina i seguenti aspetti dell'attività sociale:

Identificazione delle aree territoriali (ai sensi dell'art. 6 dello statuto).

Operatività.

Ammissione del socio.

Organizzazione della società.

Moltiplicatore per il controllo dei rischi.

Istruttoria e modalità per l'erogazione e la gestione della garanzia mutualistica e dell'agevolazione in conto interessi.

Gestione pratiche problematiche ed in contenzioso.

Funzionamento dell'assemblea dei soci.

Enti sostenitori.

## **1. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE TERRITORIALI**

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto l'Assemblea dei soci ha deliberato che attualmente l'operatività della cooperativa sia suddivisa nelle seguenti aree territoriali, coincidenti con le attuali province, in quanto tali aree hanno dato origine alla cooperativa attuale attraverso un processo di fusione:

MODENA;

REGGIO EMILIA;

FERRARA.

Eventuali modifiche delle aree territoriali dovranno essere effettuate, sempre ai sensi dell'art. 6.2 dello Statuto, con delibera dell'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

## **2. OPERATIVITA'**

AGROFIDI svolge la propria attività, in linea di massima, sulle seguenti tipologie di prodotti:

Prestiti di conduzione;

Consolidamento e/o ristrutturazione del debito;

Acquisto attrezzature;

Acquisto terreni;

Acquisto, costruzione, ristrutturazione, fabbricati strumentali all'attività agricola;

Liquidità aziendale.

Per lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi sono costituiti uno o più fondi rischi. I fondi rischi sono esposti nel progetto di bilancio in uno o più capitoli, che possano meglio identificare la

provenienza e la destinazione delle somme indicate.

Ad ogni "Fondo rischi" si attingerà per coprire le perdite denunciate dagli istituti o dalle aziende di credito convenzionati secondo le modalità previste nelle relative convenzioni.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce se richiedere ai soci eventuali contributi ai fondi rischi determinandone la forma, l'importo e le modalità di erogazione. In aggiunta o in alternativa ai contributi per il fondo rischi il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire anche la sottoscrizione di una fideiussione a favore della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire appositi fondi rischi e fondi per l'abbattimento tassi di interesse di competenza esclusiva qualora i fondi stessi possiedano vincoli territoriali derivanti da apposite delibere di concessione.

### **3. AMMISSIONE DEL SOCIO**

Possono essere soci le imprese agricole, sia in forma individuale che in forma societaria di cui all'art. 2135 c.c., purchè tali attività siano svolte in prevalenza nelle aree territoriali indicate al precedente art. 1.

L'ammissione alla cooperativa comporta per ciascun socio, i seguenti obblighi:

presentare compilato in tutte le sue parti il modulo di adesione;

versare la quota di adesione pari a euro 250,00;

presentare visura anagrafica camerale di data non anteriore a 30gg. dalla data di presentazione della domanda;

sottoscrivere informativa e consenso ai sensi dell'articolo 13 e 23 del D.Lgs. n.196/2003;

sottoscrivere modulo per l'identificazione a distanza ex artt. 29 e 30 D.Lgs. 231/2007 (G.U. n. 290 del 14/12/07 s.o. antiriciclaggio);

sottoscrivere mandato per visualizzazione anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna (R.R.17/03)

La qualifica di socio ha effetto dalla data di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La sede centrale provvede alle annotazioni e agli aggiornamenti nel Libro soci, in base alle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione ed autorizza gli uffici territoriali a procedere alle comunicazioni di accoglimento o di rigetto della domanda di adesione del socio e ad ogni altra comunicazione riguardante il rapporto sociale.

### **4. ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'**

L'Amministrazione della società è affidata al Consiglio di Amministrazione ed è composto da dodici membri.

Per ogni area territoriale definita ai sensi dell'art. 1, verranno eletti dall'assemblea un numero di quattro componenti, scelti tra le imprese agricole socie.

## **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della cooperativa e quindi compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria Amministrazione rientranti nell'oggetto sociale e che non sono riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente e tre Vice Presidenti.

## **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società, tanto nei rapporti interni quanto in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, vigila e cura assieme agli altri organi il funzionamento della società, promuove tutti gli atti giuridici necessari al raggiungimento degli scopi sociali e adempie a tutte le altre funzioni, a lui demandate dallo statuto, dal regolamento o che gli vengano delegate dai competenti organi sociali.

## **Consigliere delegato all'area territoriale**

Il Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'area di provenienza, nomina al proprio interno un consigliere delegato per l'area territoriale di provenienza che presiede il relativo Comitato territoriale.

Ogni consigliere delegato ha funzioni di coordinatore del Comitato territoriale e dell'eventuale Ufficio territoriale con specifica delega alla firma sul territorio delle garanzie mutualistiche precedentemente deliberate dal C.d.A.

Ha il compito di:

- convocare il Comitato territoriale;
- sottoscrivere il verbale della riunione del Comitato territoriale redatto dal responsabile dell'Ufficio territoriale;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione il parere favorevole espresso dal Comitato Territoriale in merito alla concessione della garanzia e del contributo in conto interessi.

## **Comitato territoriale**

E' istituito 1 Comitato territoriale per ogni area territoriale, come definita all'art. 1 del regolamento.

E' un organo tecnico-consultivo che svolge le funzioni di comitato tecnico per l'area, ai fini dell'istruttoria delle pratiche presentate.

Ogni Comitato è formato da un numero di componenti variabile, individuati dalla rispettiva area territoriale, con almeno la presenza di un tecnico proveniente da ciascuna delle 4 Organizzazioni Professionali promotrici.

E' data facoltà alle Organizzazioni Professionali promotrici di indicare un secondo nominativo come eventuale sostituto in caso di impedimento del componente effettivo.

I Comitati territoriali vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione previa indicazione dei componenti da parte dell'assemblea separata della relativa area territoriale.

Il Consiglio di Amministrazione fissa il budget di spesa annuale per il compenso complessivo ai componenti

del Comitato territoriale.

I membri del Comitato territoriale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La durata del mandato triennale coincide con quella del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa; In caso di cessazione della carica prima della scadenza di uno o più membri, questi verranno sostituiti entro tre mesi con le stesse modalità con cui sono stati nominati;

Il Presidente del Comitato territoriale è la persona nominata dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'area territoriale di provenienza ed è preposta alla funzione di consigliere delegato all'area territoriale. In caso di assenza del Presidente, presiederà il Comitato territoriale il componente da lui espressamente indicato. Il Comitato territoriale è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera con voto favorevole dell'unanimità dei presenti.

Le funzioni del Comitato territoriale sono:

esaminare le richieste di finanziamento presentate dalle imprese socie ed esprimere il proprio parere al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito alla concessione della garanzia e del contributo in conto interessi.

gestire i rapporti con gli Enti territoriali al fine di ottenere contributi in c/interessi e/o per i fondi rischi; proporre al Consiglio di Amministrazione i prodotti da riservare ai soci/imprese del territorio;

organizzare campagne di promozione territoriale in sintonia con il C.d.A.

Il Comitato territoriale delibera la propria proposta di concessione solo in presenza di parere unanime; in caso di parere non unanime, la richiesta di finanziamento verrà esaminata direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il direttore (in caso di assenza o impedimento, il dipendente indicato dal Consiglio di Amministrazione), al fine di conseguire un omogeneo comportamento sul territorio, possono partecipare alle riunioni dei Comitati territoriali con parere consultivo.

La struttura organizzativa della cooperativa è suddivisa tra Sede centrale e Uffici territoriali secondo lo schema funzionale, di massima, così delineato:

### **Sede centrale**

Opera nella sede legale della società ed ha i seguenti compiti:

funzioni di indirizzo e di coordinamento;

sviluppo dei sistemi interni e dei processi (sistema informativo, processi di istruttoria, formazione del personale, ecc.);

gestione del rapporto formale di ammissione/esclusione del socio;

gestione dei rapporti e stipula delle convenzioni con enti pubblici ed enti co-garanti e/o contro-garanti;

gestione dei rapporti e stipula delle convenzioni con gli istituti di credito;

gestione delle delibere delle pratiche di garanzia;

- negoziante e gestione pratiche ammesse a co-garanzia e contro-garanzia (ISMEA, ecc.);
- gestione delle posizioni problematiche e a contenzioso;
- gestione delle delibere di contributo dagli Enti, monitoraggio plafond, autorizzazione pagamenti in abbattimento tassi e rendicontazioni;
- gestione e implementazione del sistema dei controlli interni (internal auditing);
- misurazione e controllo del rischio di credito sul portafoglio garanzie in essere;
- monitoraggio sulla gestione dei fondi assegnati agli Uffici territoriali;
- gestione operazioni di risk transfer;
- attività di back office;
  - gestione informatica;
  - gestione amministrativo/contabile/fiscale;
  - gestione del personale;
  - gestione adempimenti relativi alla normativa antiriciclaggio;
  - gestione adempimenti relativi alle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.

## Uffici territoriali

Negli Uffici territoriali si concentra il core business del confidi, vale a dire l'attività commerciale, di istruttoria, di erogazione dei contributi in conto abbattimento tassi e l'assistenza finanziaria alle imprese. L'Ufficio territoriale detiene il contatto diretto con il socio impresa e pertanto ogni informazione sulla stessa dovrà essere censita nel programma gestionale all'uopo predisposto.

In capo agli Uffici territoriali spetteranno alcune funzioni, come ad esempio:

- tenere i rapporti con le imprese socie del territorio, pertanto è cura dell'area territoriale provvedere a:
  - istruire le domande di adesione a socio e verificare le condizioni di ammissibilità;
  - istruire le richieste di recesso, esclusione, modifica dello stato dell'impresa socia;
  - organizzare le Assemblee separate in occasione delle Assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie.
- attività di promozione commerciale;
- istruttoria economico-patrimoniale e verifica di ammissibilità alla garanzia e/o al contributo in conto interessi;
- procedere al caricamento ed all'aggiornamento sul software gestionale di tutti i dati riguardanti l'anagrafica delle imprese socie e i relativi finanziamenti;
- verificare periodicamente la consistenza degli affidamenti in essere e del relativo rischio, attraverso la verifica e l'incrocio dei dati della banca e del confidi;
- erogazione dei contributi in abbattimento tassi e rendicontazione agli Enti previa autorizzazione della sede centrale;
- rapporti con gli stakeholders del territorio, quali ad esempio:
  - imprese socie;
  - istituti di credito territoriali;

enti pubblici territoriali, ecc.

## 5. MOLTIPLICATORE PER IL CONTROLLO DEI RISCHI

Il totale delle garanzie in essere rilasciate dal confidi non potrà essere superiore a venti volte (moltiplicatore) l'ammontare del "patrimonio netto e dei fondi rischi" di cui dispone il confido stesso. Le fidejussioni in essere ricevute dai soci dovranno essere dedotte dall'importo delle garanzie in essere rilasciate dal confido.

*(ESEMPIO:*

*Patrimonio netto + Fondi Rischi = 6,8 milioni di Euro;*

*Finanziamenti in essere = 137,3 milioni di Euro;*

*Importo garantito in essere = 26 milioni di Euro;*

*Fidejussioni in essere ricevute dai soci = 8,5 milioni di Euro;*

*Importo garantito in essere al netto delle fidejussioni ricevute =  $26 - 8,5 = 17,5$*

*Tetto massimo =  $6,8 \times 20 = 136$  milioni di Euro > 17,5 milioni di Euro (pari al 12,8% del tetto massimo: la percentuale è considerata molto buona quando rimane sotto il 50%).*

La percentuale di rischi da far quotare sulla garanzia consortile per ogni singolo finanziamento garantito non potrà essere superiore al cinquanta per cento (50%);

## 6. ISTRUTTORIA E MODALITA' PER L'EROGAZIONE E LA GESTIONE DELLA GARANZIA MUTUALISTICA E DELL'AGEVOLAZIONE IN CONTO INTERESSI

Nel pieno rispetto delle autonomie di ogni area territoriale, al fine di conseguire un omogeneo comportamento sul territorio, vengono introdotte le regole riguardanti i seguenti aspetti:

Gestione delle pratiche;

Gestione dei contributi;

Il Consigliere delegato al territorio ha la cura e la responsabilità della corretta attuazione delle presenti regole.

### 1) Gestione delle pratiche

Il Consiglio di Amministrazione concorda con uno o più Istituti di credito convenzioni volte alla concessione ai propri soci di finanziamenti in regime di favore e stipula le relative intese.

L'Ufficio territoriale provvede a raccogliere la domanda di finanziamento corredata dalla documentazione necessaria per essere sottoposta all'esame del Comitato territoriale.

Le pratiche di finanziamento possono essere ammesse all'esame del Comitato territoriale purchè l'impresa socia abbia ottenuto l'iscrizione a Libro Soci e sia in regola col versamento della quota sociale e degli altri importi eventualmente richiesti.

Il socio che intende ottenere la garanzia alle condizioni previste dalle convenzioni deve inoltrare alla società apposita domanda corredata dai documenti richiesti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di garanzia sulla base della istruttoria e del relativo parere espresso dal Comitato territoriale;

AGRIFIDI MODENA REGGIO FERRARA a garanzia dei fidi concessi ai propri soci rilascia a favore

dell'Istituto o Azienda di credito convenzionato propria fideiussione.

Al fine di conseguire un omogeneo comportamento sul territorio nella gestione delle pratiche da sottoporre ai relativi Comitati territoriali ed al Consiglio di Amministrazione, la concessione delle garanzie e delle agevolazioni in conto interessi è subordinata al rispetto delle istruzioni operative deliberate dal Consiglio di Amministrazione della società.

## **2) Gestione dei contributi**

L'Ufficio territoriale provvede alla raccolta ed alla gestione della documentazione prevista nei fascicoli aziendali ai fini dell'agevolazione in conto interessi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla concessione dell'agevolazione in conto interessi a favore del socio fidi sulla base della istruttoria e del relativo parere espresso dal Comitato territoriale.

L'Ufficio territoriale segnala alla Sede centrale:

i contributi in abbattimento tassi da liquidare;

le attribuzioni d'impegno alle relative disponibilità contributive;

eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti ed ogni altra informazione in merito al contributo avente conseguenze amministrative e contabili per la società.

Sulla base delle segnalazioni di cui sopra, la sede autorizza la liquidazione del contributo in conto interessi all'impresa socia.

L'Ufficio territoriale ha inoltre il compito di proporre alla Sede centrale la predisposizione delle domande di contributo agli enti pubblici territoriali e delle relative rendicontazioni di spesa.

Collabora, ove richiesto, con la Sede centrale per le verifiche di impegno dei contributi assegnati alla propria area territoriale.

## **7. GESTIONE PRATICHE PROBLEMATICHE ED IN CONTENZIOSO**

È conferito all'Ufficio territoriale il compito di monitorare la regolarità dei pagamenti dei finanziamenti concessi ed in essere, mantenendo il software gestionale sempre aggiornato.

E' compito dell'Ufficio Territoriale inserire nel programma le rate impagate, le revoche dei finanziamenti, i passaggi a sofferenza ed ogni successiva modifica di queste informazioni.

Tutto quanto concerne i contatti con le banche o con i consulenti, le azioni di recupero e/o le transazioni sui finanziamenti sono assegnate alla sede centrale.

Il Direttore, o in caso di assenza o impedimento, il dipendente indicato dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile nel far osservare le procedure della cooperativa relative al contenzioso sia a livello centrale che territoriale e riferisce periodicamente della situazione delle pratiche problematiche ed in contenzioso al Consiglio di Amministrazione per le opportune delibere.



## **8. FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Per ogni area territoriale come definita all'art. 1 del presente regolamento può essere costituita un'assemblea separata.

Le assemblee separate sono convocate di norma nel capoluogo di provincia corrispondente alla area territoriale e comprendono i soci aventi sede all'interno del territorio regionale.

L'assemblea separata è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Consigliere delegato al territorio o dal consigliere più anziano.

L'assemblea nomina un segretario, scelto anche fra i non soci, o fra i dipendenti della Cooperativa, il quale redige il verbale contenente le deliberazioni assembleari e lo sottoscrive insieme al Presidente dell'assemblea separata. Quest'ultimo accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolare costituzione dell'assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare in verbale. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema di alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, ma in nessun caso con voto segreto.

L'assemblea separata è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

## **9. ENTI SOSTENITORI**

Nel caso in cui Enti pubblici e privati intendano, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, sostenere l'attività della Cooperativa attraverso contributi e garanzie, il Consiglio di Amministrazione esaminerà la richiesta da essi prodotta e delibererà la concessione della qualifica di Ente sostenitore, avendo riguardo:

all'entità ed alla tipologia ed alle finalità degli impegni assunti;

alla durata degli impegni assunti;

al beneficio ottenibile dalla Cooperativa.

In relazione a ciò, la qualifica potrà anche essere assegnata con carattere di temporaneità.





# AGRIFIDI

MODENA REGGIO FERRARA

---

SOCIETA' COOPERATIVA  
c/o Camera di Commercio di Modena  
Via Ganaceto, 134 - 41121 Modena  
Tel 059/208275 - Fax 059/208372  
info@agrifidimorefe.it  
www.agrifidimorefe.it

---

**Ufficio Territoriale  
di Modena**  
Via Ganaceto, 113  
41121 Modena  
Tel. 059/208275  
Fax 059/208372  
modena@agrifidimorefe.it

**Ufficio Territoriale  
di Reggio Emilia**  
Via Gualerzi, 36  
42124 Reggio Emilia  
Tel. 0522/271108  
Fax 0522/271108  
reggioemilia@agrifidimorefe.it

**Ufficio Territoriale  
di Ferrara**  
Via della Fiera, 11  
44124 Ferrara  
Tel. 0532/905235  
Fax 0532/902824  
ferrara@agrifidimorefe.it